Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 15 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 settembre 1942-XX, n. 1773.
Gratuità delle funzioni del presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'I.N.F.A.D.E.L.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno,

d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 6 del regolamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Ai componenti che hanno la residenza fuori di Roma compete il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità giornaliera di soggiorno, se sono impiegati dello Stato, nella misura loro spettante come tali, e, se sono estranei all'Amministrazione statale, nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado quinto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 dicembre 1942-XXI, n. 1774.
Approvazione dello statuto della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929-VII, n. 2001, che approva lo statuto della Regia accademia navale e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, che approva, tra l'altro, le tabelle relative agli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle università e dagli istituti universitari;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito statuto della Regia accademia navale, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Alla gestione dell'Istituto si provvede mediante gli stanziamenti all'uopo inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina e secondo le norme stabilite da apposito regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Regia accademia navale.

Art. 3.

E' abrogato lo statuto della Regia accademia navale approvato con R. decreto 16 agosto 1929-VII, n. 2001, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1942-43 salvo per quelle contenute nell'art. 18 dell'annesso statuto che hanno effetto dall'anno accademico 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 65. — MANCINI

Statuto della Regia accademia navale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Scopo della Regia accademia navale.

La Regia accademia navale è un istituto militare che provvede:

1) alla istruzione ed alla educazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali della Regia marina nei Corpi dello stato maggiore, del genio navale e delle armi navali;

2) al completamento della istruzione militare e professionale degli ufficiali subalterni del Corpo di stato maggiore;

3) alla istruzione tecnica e scientifica richiesta agli ufficiali per la specializzazione in alcuni rami del servizio;

4) al completamento della istruzione professionale degli ufficiali subalterni delle armi navali;

5) all'istruzione integrativa (professionale e militare-marinaresca) di ufficiali dei vari Corpi della Regia marina direttamente reclutati a mezzo di pubblico concorso;

6) alla formazione degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Art. 2.

Indirizzo educativo.

La funzione educativa della Regia accademia navale è rivolta a sviluppare negli allievi le qualità militari. a completare la loro educazione civile e a coltivare le loro attitudini fisiche.

Art. 3.

Corsi che si effettuano presso la Regia accademia navale.

In applicazione di quanto dispone l'art. 1, si effettuano presso la Regia accademia navale i corsi seguenti:

a) corso normale per gli allievi di Stato maggiore, del Genio navale e delle Armi navali;

b) corso superiore per sottotenenti di vascello;

c) corsi di specializzazione per ufficiali inferiori di Stato maggiore;

d) corso integrativo per tenenti delle Armi navali;

e) corsi di istruzione professionale e militare marinaresca per i tenenti del Genio navale, tenenti e sottotenenti delle Armi navali, sottotenenti commissari e sottotenenti di porto di nuova nomina;

f) corso di istruzione militare marinaresca per tenenti medici di nuova nomina;

g) corsi allievi ufficiali di complemento.

Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre altri corsi di istruzione, oltre quelli previsti dal presente articolo. sempre che per i nuovi corsi possa provvedersi nel limite dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Accademia.

Art. 4.

Comando e direzione.

Il Comando della Regia accademia navale è retto da un ufficiale ammiraglio.

Detto Comando dipende direttamente dal Ministero il quale ha, però, la facoltà di far dipendere il Comando stesso, per determinate questioni di carattere disciplinare e territoriale, dal Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno.

L'Ufficiale ammiraglio comandante della Regia accademia navale sovraintende alla istruzione ed educazione degli allievi e degli ufficiali ed esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'Istituto.

Un contrammiraglio o capitano di vascello, con il titolo di comandante in 2ª, coadiuva il comandante in tutti i rami del servizio.

Un capitano di vascello ha l'incarico di direttore degli studi e dipende direttamente dall'ammiraglio comandante.

Un capitano di fregata ha il titolo e le funzioni di comandante in 3ª.

In caso di assenza, l'ammiraglio comandante è sostituito dal comandante in 2ª; in caso di assenza del direttore degli studi, l'ammiraglio comandante evoca a sè le attribuzioni di detto direttore; in caso di assenza del comandante in 2ª questi è sostituito dal comandante in 3ª.

Art. 5.

Insegnanti.

L'istruzione degli allievi e degli ufficiali è affidata a professori civili e ad insegnanti militari.

Per gli insegnamenti militari si provvede con ufficiali destinati dal Ministero, sentito il parere del Comando della Regia accademia navale.

Per l'educazione fisica si provvede ai sensi e nei limiti di cui al R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2064, a mezzo di insegnanti della Gioventù Italiana del Littorio e di sottufficiali del C.R.E.M. (categoria I.E.F.).

Art. 6.

Ufficiali addetti ai corsi.

Al corso normale è preposto il capitano di fregata comandante in 3ª dell'Istituto col titolo di direttore del corso normale; ai corsi ufficiali ed ai corsi di complemento sono preposti due capitani di fregata o di corvetta aventi rispettivamente il titolo di direttore dei corsi ufficiali e di direttore dei corsi di complemento. I direttori di detti corsi dipendono, salvo per la parte didattica, dal comandante in 2ª.

A ciascuna classe del corso normale è preposto un capitano di corvetta o tenente di vascello, il quale cura l'educazione morale, civile e militare e l'istruzione professionale degli allievi. Gli ufficiali preposti alle classi sono coadiuvati da ufficiali inferiori di Stato maggiore, del Genio navale e delle armi navali.

Il direttore dei corsi ufficiali e il direttore dei corsi di complemento sono coadiuvati da ufficiali inferiori dei vari Corpi.

Tutti gli ufficiali addetti ai corsi sono destinati dal Ministero.

Art. 7.

Ufficiali destinati ai servizi sanitario e di commissariato.

Un ufficiale superiore medico ed un ufficiale superiore commissario hanno rispettivamente il titolo e le funzioni di Direttore del servizio sanitario e Direttore del servizio di commissariato della Regia accademia navale.

Essi sono coadiuvati da ufficiali dei rispettivi Corpi.

Gli ufficiali medici e gli ufficiali commissari destinati presso l'Istituto possono essere incaricati di insegnamenti inerenti alle loro cognizioni professionali.

Art. 8.

Personale destinato ai servizi della Regia accademia navale.

Ai servizi della Regia accademia navale sono destinati:

a) due capitani di corvetta con gli incarichi di comandante al dettaglio e di comandante del distaccamento C.R.E.M. i quali dipendono normalmente dal comandante in 2ª;

b) un ufficiale con l'incarico di segretario agli studi il quale dipende dal direttore degli studi;

c) ufficiali, sottufficiali e militari del C.R.E.M., nel numero stabilito dalla apposita tabella, compilata dall'ufficio di Stato maggiore della Regia marina ai sensi dell'art. 15 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178;

d) impiegati civili di ruolo ed impiegati avventizi della Regia marina nel numero stabilito dalla relativa tabella, approvata con decreto del Ministro per la marina.

Presta, inoltre, servizio presso l'Istituto personale salariato che non potrà in nessun caso essere adibito a mansioni d'ufficio proprie del personale impiegatizio.

CAPO II

CORSO NORMALE.

Art. 9.

Ammissione alla Regia accademia navale.

L'ammissione alla Regia accademia navale avviene mediante concorsi ai quali possono prendere parte tutti i cittadini del Regno di razza ariana riconosciuti fisicamente adatti al servizio navale ed aventi i requisiti e le condizioni particolari determinate dalle notificazioni di concorso pubblicate dal Ministero.

I titoli di studio valevoli per l'ammissione ai concorsi della prima classe sono quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria. Per il corso allievi di Stato maggiore valgono anche i titoli richiesti per l'ammissione ai corsi di economia e commercio.

Per essere ammessi ad eventuali concorsi alla 2ª classe è necessario aver frequentato regolarmente il 1° anno del corso biennale di studi propedeutici in una delle facoltà o in uno degli istituti di cui all'art. 25, comma 2° e 3°, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni.

Per essere ammessi ad eventuali concorsi alla 3ª classe è necessario aver superato gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali prescritti per il biennio di studi propedeutici dei corsi universitari di ingegneria. Per il corso allievi di Stato maggiore potranno essere ammessi agli eventuali concorsi per la 3ª classe i giovani che abbiano superato gli esami anzidetti, meno quelli di disegno e di mineralogia e geologia.

I concorsi di ammissione alle varie classi hanno luogo in massima per esami, ma possono essere indetti concorsi straordinari per titoli.

La nomina ad allievo della Regia accademia navale è fatta con decreto del Ministro per la marina.

Art. 10.

Costituzione del corso normale.

Il corso normale per gli allievi di Stato maggiore, del Genio navale e delle Armi navali, ha la durata di tre anni accademici. Esso è costituito da un biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche e da un anno di applicazione.

Il corso normale è integrato da una campagna in mare della durata di circa 6 mesi che si svolge di massima al termine del 1° anno di corso.

Art. 11.

Materie d'insegnamento per gli allievi di Stato maggiore.

Le materie d'insegnamento per gli allievi di Stato maggiore sono le seguenti:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale);
5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) disegno (biennale): il 2° anno è obbligatorio per coloro che, muniti del diploma di maturità classica o scientifica, ne facciano richiesta agli effetti della equiparazione di cui al successivo art. 23;
7) mineralogia e geologia: tale insegnamento è obbligatorio per coloro che, muniti del diploma di maturità classica o scientifica ne facciano richiesta agli effetti della equiparazione di cui al successivo art. 23;
8) meccanica applicata alle macchine;
9) chimica applicata;
10) costruzioni navali militari;
11) macchine marine;
12) scienze nautiche;
13) artiglieria e impiego delle armi da fuoco;
14) armi e materiale subacqueo;
15) elettrotecnica applicata agli impianti di bordo;
16) storia militare marittima;
17) due lingue estere.

Art. 12.

Materie d'insegnamento per gli allievi del Genio navale.

Le materie d'insegnamento per gli allievi del Genio navale sono le seguenti:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale - biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale, con esercizi di laboratorio (biennale);
5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) disegno (biennale);
7) mineralogia e geologia;
8) scienza delle costruzioni, con applicazioni;
9) meccanica applicata alle macchine, con disegno;
10) fisica tecnica;
11) chimica applicata, con esercizi di laboratorio;
12) topografia con elementi di geodesia;
13) architettura tecnica;
14) tecnologie generali, con applicazioni;
15) architettura navale;
16) costruzioni navali mercantili, con disegno;
17) macchine marine;
18) montamento ed esercizio degli apparati motori;
19) storia militare marittima;
20) due lingue estere.

Art. 13.

Materie d'insegnamento per gli allievi delle Armi navali.

Le materie d'insegnamento per gli allievi delle Armi navali sono le seguenti:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale - biennale);

2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale, con esercizi di laboratorio (biennale);
5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) disegno (biennale);
7) mineralogia e geologia;
8) scienza delle costruzioni, con applicazioni;
9) meccanica applicata alle macchine, con disegno;
10) fisica tecnica;
11) chimica applicata, con esercizi di laboratorio;
12) topografia con elementi di geodesia;
13) architettura tecnica;
14) tecnologie generali, con applicazioni;
15) artiglieria e impiego armi da fuoco;
16) armi e materiale subacqueo;
17) storia militare marittima;
18) due lingue estere.

Art. 14.

Insegnamenti complementari.

In aggiunta alle materie elencate nei precedenti articoli potranno essere impartiti agli allievi, secondo norme da stabilirsi dal Ministero o dal Comando dell'istituto, insegnamenti complementari, obbligatori o facoltativi, con o senza esame. Tali insegnamenti potranno svolgersi sia durante il periodo di istruzione a terra che durante la campagna d'istruzione.

Art. 15.

Ordine degli studi e programmi.

L'ordine degli studi ed i programmi d'insegnamento debbono essere approvati dal Ministro per la marina.

Gl'insegnamenti elencati nei numeri da uno a sette degli articoli 11, 12 e 13 debbono svolgersi nei primi due anni di corso.

L'insegnamento delle lingue estere si svolge nei primi due anni ed è continuato, per quanto possibile, nel terzo anno di corso.

Art. 16.

Condizioni per la promozione di classe.

Le norme per l'accertamento del profitto degli allievi nell'anno accademico e per gli esami sono stabilite dal Regolamento interno della Regia accademia navale.

Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Durante l'anno stesso o alla fine del periodo di istruzione a terra oppure alla fine della campagna navale, gli allievi che per scarsa attitudine professionale o per cattiva condotta o per deficienti qualità fisiche, ovvero per insufficiente attitudine allo studio, non diano affidamento di buona riuscita quali ufficiali di marina debbono lasciare l'Istituto.

Il giudizio in proposito, pronunciato dal Comando della Regia accademia navale, su parere del Consiglio di disciplina, non è impugnabile.

Al termine del periodo d'istruzione a terra ed al termine della campagna in mare si svolgono rispettivamente la 1ª e la 2ª sessione di esami.

E' dichiarato promuovibile l'allievo per il quale si verifichino le seguenti condizioni:

a) aver riportato negli esami finali di ciascuna materia obbligatoria un voto non inferiore a 10/20;

b) aver riportato in ciascuna materia obbligatoria una media non inferiore a 10/20 fra la media annuale ed il punto di esame;

c) aver conseguito alla fine dell'anno accademico un punto di attitudine professionale definitivo non inferiore a 10/20.

Per gli allievi che sostengono esami nella 2ª sessione è sufficiente che si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a*) e *c*).

Gli allievi che alla prima sessione di esami non abbiano raggiunto la idoneità in più di tre materie e quelli riprovati anche in una sola materia nella 2ª sessione, ripetono l'anno.

Non è ammessa la ripetizione di più di una classe.

Coloro che per la seconda volta si trovano nelle condizioni di dover ripetere un anno sono rinviati dalla Regia accademia navale.

Gli allievi della 2ª classe, che hanno superato gli esami di fine corso e riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti di Stato maggiore, o del Genio navale o delle Armi navali e con tale qualifica compiono la 3ª classe.

Superati gli esami della 3ª classe, gli aspiranti compiono un ulteriore periodo di istruzione di durata non inferiore a sei mesi, periodo che deve essere trascorso tutto o in parte a bordo di Regie navi, secondo le disposizioni del successivo art. 22.

Gli aspiranti che al termine del periodo di istruzione di cui al precedente comma non raggiungono l'idoneità in attitudine professionale sono sottoposti ad un ulteriore periodo di esperimento, della durata di quattro mesi. Se anche dopo tale esperimento risultano inidonei sono prosciolti dalla ferma contratta, salvo a completare gli obblighi di leva a termini delle leggi vigenti.

Art. 17.

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute:

a) per la prima classe, dal comandante in 2ª;

b) per la seconda classe, dall'ammiraglio comandante;

c) per la terza classe, da un ufficiale ammiraglio nominato dal Ministero.

Ciascuna commissione può essere ripartita in sottocommissioni, presiedute da ufficiali superiori e composte dall'insegnante della materia e da un insegnante di materia affine o altro ufficiale.

I presidenti delle sottocommissioni della terza classe sono nominati dal Ministero tra ufficiali estranei all'Istituto. I presidenti delle sottocommissioni della prima e della seconda classe e i membri delle commissioni e sottocommissioni sono nominati dal Comando dell'accademia.

Art. 18.

Attitudine professionale - Classifica.

L'attitudine professionale viene giudicata in base:

a) al complesso delle qualità di animo e di carattere indispensabili alla vita militare ed al servizio navale come ufficiale;

b) alla resistenza al mare;

c) alle disposizioni intellettuali e fisiche dimostrate a terra, a bordo e nelle esercitazioni pratiche inerenti al servizio degli ufficiali di Stato maggiore, del Genio navale e delle Armi navali.

Essa costituisce uno dei requisiti più importanti e, se giudicata deficiente al termine dell'anno accademico, determina il rinvio dall'Istituto.

Il voto in attitudine professionale è espresso in ventesimi (da 0 a 20 in ciascuna classe); il minimo per l'idoneità è rappresentato da 10/20.

Il punto di attitudine professionale viene assegnato trimestralmente dal Consiglio di disciplina dell'Istituto, presieduto dall'Ammiraglio comandante dell'Accademia. Al termine della campagna d'istruzione viene assegnato da apposita Commissione, parimenti presieduta dall'Ammiraglio comandante dell'Accademia.

La graduatoria in ciascun corso e per ciascun Corpo deve essere compilata in base al punteggio risultante dalla somma del voto di attitudine professionale con la media dei voti riportati nelle materie d'insegnamento.

Al termine del periodo di tirocinio da aspirante, di cui al penultimo comma del precedente art. 16, il Consiglio di disciplina dell'Accademia:

esaminati i rapporti e gli specchi compilati dalle Autorità che hanno avuto in forza gli aspiranti;

esaminate le relazioni trimestrali degli aspiranti stessi;

controllate le condizioni di anzianità e di imbarco per la nomina ad ufficiale di cui al seguente art. 22;

assegna il punto di attitudine professionale che concorre, con i punti degli esami finali della 3ª classe, a stabilire la graduatoria per la nomina ad ufficiale.

Analogamente si procede per gli aspiranti che, non avendo ottenuto l'idoneità al termine del periodo di istruzione, sono stati sottoposti al secondo periodo di esperimento, di cui all'ultimo comma del precedente art. 16.

Art. 19.

Arruolamento nel C.R.E.M.

Gli allievi che hanno compiuto 17 anni di età ed ottenuto la promozione dalla 1ª alla 2ª classe e gli allievi della 1ª classe che vengano a trovarsi in obbligo di leva durante l'anno accademico, debbono contrarre arruolamento volontario nel C.R.E.M.

La ferma da contrarsi è quella di sei anni prevista dalla legge sull'ordinamento della Regia marina, con la decorrenza stabilita dalla legge stessa.

Nei casi di rinvio dall'Accademia è in facoltà del Ministero di prosciogliere l'aspirante o l'allievo arruolato dalla ferma volontaria contratta. I prosciolti fanno parte della leva marittima e devono seguire le sorti della propria classe di leva, salvo le riduzioni previste per tali casi dalla legge sulla leva marittima.

Art. 20.

Rinvio per motivi di salute.

Tutte le malattie, non manifeste, nè diagnosticabili all'atto della visita medica, e le alterazioni che possano sorgere in processo di tempo, tali da menomare permanentemente la integrità fisica necessaria a chi debbasi sottoporre alle esigenze di un lungo servizio militare marittimo, sono motivo di rinvio dall'Istituto dell'allievo o dell'aspirante.

Il rinvio avviene con provvedimento insindacabile del Comando della Regia accademia navale.

Le malattie o lesioni che possano eventualmente colpire gli allievi o gli aspiranti durante il periodo di istruzione in rapporto alle esigenze di essa non implicano da parte del Comando responsabilità diverse da quelle specificatamente previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la Regia marina.

Art. 21.

Disciplina degli allievi e degli aspiranti.

Le norme disciplinari per gli allievi e per gli aspiranti sono contenute nel Regolamento interno.

L'allievo o l'aspirante che si sia reso colpevole di mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale o che, comunque, tenga contegno non confacente alla qualità di futuro ufficiale sarà, a seconda della gravità della mancanza, rinviato dall'Accademia od anche espulso per cause di maggiore gravità.

Gli allievi e gli aspiranti rinviati per motivi disciplinari non possono prendere parte ad altri concorsi per diventare ufficiali in S.P.E. della Regia marina. Essi sono tenuti ad ultimare gli obblighi di leva in qualità di militari T. S. o D. se allievi; di aspiranti di complemento se aspiranti.

Gli allievi e gli aspiranti espulsi non possono concorrere all'arruolamento volontario in altri Corpi militari. Essi debbono completare gli obblighi di leva in qualità di comuni di 2ª classe.

Le punizioni del rinvio e della espulsione sono inflitte dal Ministero su proposta del Comando della Regia accademia navale, il quale sentirà prima il parere del Consiglio di disciplina.

Indipendentemente dai motivi indicati nei commi precedenti, il Ministero della marina ha facoltà insindacabile di rinviare dall'Accademia in qualsiasi tempo gli allievi che ritenga non desiderabili, senza obbligo di comunicare le ragioni del provvedimento.

Art. 22.

Idoneità al grado di guardiamarina o di sottotenente del Genio navale o delle Armi navali.

L'idoneità al grado di guardiamarina o di sottotenente del Genio navale o delle Armi navali è determinata:

a) dal possedere l'idoneità prescritta;

b) dall'aver compiuto almeno 180 giorni col grado di aspirante dopo superati gli esami della 3ª classe;

c) dall'aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alla fine dell'anno accademico e del periodo da aspirante;

d) per il grado di guardiamarina: dall'aver compiuto almeno 360 giorni d'imbarco su navi armate, di cui almeno 180 dopo l'uscita dalla Regia accademia navale;

e) per il grado di sottotenente del Genio navale e delle Armi navali: dall'aver compiuto almeno 270 giorni d'imbarco su navi armate, di cui non meno di 90 dopo l'uscita dalla Regia accademia navale.

Per il raggiungimento dei prescritti 360 giorni d'imbarco per il grado di guardiamarina o dei 270 giorni per i gradi di sottotenente del Genio navale o delle Armi navali, possono essere ritenuti validi, nel limite massimo di tre mesi, i giorni d'imbarco compiuti dai giovani che, provenendo da uno dei Collegi navali della G.I.L. abbiano preso parte, prima di entrare nella Regia accademia navale, alla campagna d'istruzione per gli allievi del corso normale.

Art. 23.

Equiparazione degli studi.

In conseguenza dell'ordinamento degli studi del Corso normale ed in relazione al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, ed alla tabella XXIX annessa al R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, gli studi compiuti dagli allievi della Regia accademia navale, provvisti — all'atto dell'entrata nell'Istituto — del diploma di maturità classica o scientifica, sono parificati a tutti gli effetti ai corsi universitari di ingegneria, nel modo seguente:

Promozione alla 2ª classe della R. A. N.	Ammissione al 2° anno del biennio propedeutico.
Promozione alla 3ª classe della R. A. N.	Ammissione al 1° anno di applicazione (gli allievi di Stato maggiore dovranno aver seguito gli insegnamenti facoltativi di disegno — 2° anno — e di mineralogia e geologia, e superato i relativi esami).
Superati gli esami della 3ª classe (per il Corpo di stato maggiore).	Ammissione al 2° anno di applicazione (limitatamente agli aspiranti che abbiano seguito gli insegnamenti facoltativi di disegno — 2° anno — e di mineralogia e geologia, e superato i relativi esami e subordinatamente ad esami di integrazione sulle materie che saranno richieste dalla Facoltà).
Superati gli esami della 3ª classe (per il Corpo del Genio navale).	Ammissione al 2° anno di applicazione per la sezione di ingegneria navale e meccanica. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni, subordinatamente ad esami di integrazione sulle materie che saranno richieste dalla Facoltà.
Superati gli esami della 3ª classe (per il Corpo delle Armi navali).	Ammissione al 2° anno di applicazione per la sezione di ingegneria industriale. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni, subordinatamente ad esami di integrazione sulle materie che saranno richieste dalla Facoltà.

CAPO III

CORSI PER UFFICIALI.

Art. 24.

Corsi per ufficiali del Corpo di stato maggiore.

Il Corso superiore tende al completamento della cultura militare e professionale degli ufficiali subalterni del Corpo di stato maggiore.

Sono chiamati contemporaneamente a seguirlo tutti i sottotenenti di vascello costituenti un medesimo corso, secondo le disposizioni della legge di avanzamento.

Le materie ed i programmi d'insegnamento sono stabiliti dal Ministero.

I corsi di specializzazione per ufficiali del Corpo di stato maggiore sono svolti secondo le apposite norme concernenti l'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina.

Art. 25.

Corsi per ufficiali del Genio navale.

Gli aspiranti od ufficiali del Genio navale sono inviati a frequentare il secondo ed il terzo anno di applicazione presso una Facoltà di ingegneria per conseguire la laurea in ingegneria navale e meccanica.

Durante tali studi essi sono sottoposti alle norme interne della Facoltà che frequentano.

La posizione di detti ufficiali per quanto riguarda l'appartenenza ai corsi, la possibilità di ripetere gli esami e gli effetti di un definitivo insuccesso negli studi seguiti, è regolata dalle leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Art. 26.

Corsi per ufficiali delle Armi navali.

Gli aspiranti o ufficiali delle Armi navali sono inviati a frequentare il secondo e il terzo anno di applicazione presso una facoltà di ingegneria, per conseguire la laurea in ingegneria industriale.

Ad essi si applicano le norme contenute nel 2° e nel 3° comma del precedente art. 25.

Dopo il conseguimento della laurea in ingegneria industriale, gli ufficiali delle Armi navali seguono il corso integrativo d'istruzione professionale, di cui alla lettera *d*) dell'art. 3. Il corso ha la durata di otto mesi. Le materie e i programmi d'insegnamento sono stabiliti dal Ministero.

Art. 27.

Corsi per ufficiali di nuova nomina.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, appartenenti ai Corpi del Genio navale, di Commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di porto, direttamente reclutati per concorso, seguono un corso di istruzione integrativa (professionale e militare marinaresca), della durata di tre mesi per i tenenti del Genio navale e di sei mesi per i sottotenenti commissari e di porto.

Gli ufficiali delle Armi navali in servizio permanente effettivo, reclutati direttamente per concorso seguono un corso preparatorio di istruzione professionale e militare marinaresco della durata di tre mesi. Seguono inoltre il corso integrativo di cui all'art. 3, lettera *d*), subito dopo il corso preparatorio se reclutati con il grado di tenente, dopo il conseguimento della laurea in ingegneria industriale se reclutati con il grado di sottotenente.

I tenenti medici in servizio permanente effettivo, di nuova nomina, seguono un corso di istruzione militare marinaresca, della durata di due mesi.

Le materie e i programmi d'insegnamento per i predetti corsi sono stabiliti dal Ministero.

CAPO IV

CORSI DI COMPLEMENTO.

Art. 28.

Corsi per studenti universitari.

I corsi allievi ufficiali di complemento universitari hanno lo scopo di conferire l'abilitazione al grado di guardiamarina o sottotenente di complemento nei vari Corpi militari della Regia marina.

Essi sono disciplinati da norme particolari.

Art. 29.

Corsi per diplomati.

I corsi allievi ufficiali di complemento diplomati hanno lo scopo di conferire l'abilitazione al grado di aspirante guardiamarina di complemento nel Corpo di stato maggiore o aspirante sottotenente di complemento nel Corpo del Genio navale — ruolo direzione macchine — compresa per questo ultimo ruolo la specialità « servizio scafo », ai giovani provvisti del diploma di abilitazione tecnica per i provenienti dagli istituti tecnico-nautici.

Al termine del corso gli allievi idonei vengono nominati aspiranti di complemento e con tale grado compiono un tirocinio pratico a bordo di Regie navi.

La durata e le modalità del corso e del tirocinio sono determinate dalle norme per la formazione degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Al termine del tirocinio pratico i comandi di bordo assegnano agli aspiranti dipendenti un punto di attitudine professionale per determinare l'idoneità al grado di ufficiale.

Il giudizio definitivo è pronunciato dal Consiglio di disciplina della Regia accademia navale, presieduto dall'Ammiraglio comandante.

Gli aspiranti non idonei sono rinviati al C.R.E.M.

CAPO V

CONSIGLI D'ISTRUZIONE E DI DISCIPLINA.

Art. 30.

Consiglio d'istruzione.

Il Consiglio d'istruzione è incaricato di pronunciarsi intorno a questioni relative agli studi.

Esso è presieduto dall'ammiraglio comandante dell'Istituto ed è composto:

dal direttore degli studi, vice presidente;

da un professore civile e da un insegnante militare, membri;

dal segretario agli studi, segretario senza voto.

Al Consiglio d'istruzione possono essere aggregati, in qualità di membri straordinari con voto consultivo, professori universitari di altre Sedi e professori civili ed insegnanti militari della Regia accademia navale, che il presidente creda opportuno designare volta per volta.

Art. 31.

Consiglio di disciplina.

Al Consiglio di disciplina compete di deliberare sulle questioni riguardanti la condotta e la attitudine professionale degli allievi e degli aspiranti del Corso normale e dei Corsi di complemento.

Il Consiglio è composto come segue:

a) per gli allievi e aspiranti del corso normale:

comandante in 2ª, presidente;

direttore del corso normale, membro;

ufficiali preposti alle classi, membri;

un ufficiale subalterno addetto alle classi, segretario senza voto;

b) per gli allievi e aspiranti di complemento:

comandante in 2ª, presidente;

direttore dei corsi di complemento, membro;

tre capitani di corvetta o tenenti di vascello, o ufficiali di grado corrispondente, possibilmente addetti ai corsi di complemento, membri;

un ufficiale subalterno addetto ai corsi di complemento, segretario senza voto.

Al Consiglio di disciplina potranno essere aggregati in qualità di membri straordinari con voto consultivo altri ufficiali che il Comando dell'Accademia ritenga opportuno designare volta per volta.

Allorquando si debba deliberare sull'attitudine professionale degli allievi od aspiranti, il Consiglio è presieduto dall'Ammiraglio comandante dell'Istituto.

Le deliberazioni del Consiglio di disciplina hanno valore consultivo e non vincolano l'azione del Comandante.

Art. 32.

La composizione nominativa dei Consigli di cui agli articoli 30 e 31 è stabilita dal Comandante dell'Accademia.

CAPO VI

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CORSO NORMALE

Art. 33.

Spese a carico delle famiglie degli allievi.

Le famiglie degli allievi sono tenute al pagamento delle seguenti spese:

retta annua di pensione di L. 3200 per tutta la permanenza in Accademia compresa la 3ª classe;

spese per contributo fornitura di primo corredo L. 3000 in 3 annualità di L. 1000;

quota fissa annua di spese generali L. 1200;

spese straordinarie;

spese di borsellino.

La quota di spese generali, comprende le spese per la riparazione del corredo, per acquisto di libri, pubblicazioni, dispense, oggetti di cancelleria, per lavatura e stiratura, biancheria, per acquisto di medicinali (escluse le specialità). Comprende inoltre le spese per cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, eccezion fatta per le prestazioni speciali richieste dalle famiglie degli allievi.

Le spese straordinarie si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, rinnovamento dei capi di corredo, acquisto di strumenti scientifici, compassi, libri e cancelleria nonchè oggetti vari per studi facoltativi ed eventuale pagamento delle relative lezioni, pagamento di rotture o perdite per negligenza. Comprende inoltre le spese per cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenza e consulti se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio.

Le spese di borsellino devono essere contenute nei limiti stabiliti dal Comando della Regia accademia navale.

Il pagamento della retta annua di pensione, del contributo fornitura primo corredo e della quota fissa spese generali si effettua per trimestri anticipati; quello delle spese straordinarie entro 15 giorni dalla data di spedizione dell'estratto del conto corrente personale.

Nei casi di ritiro o di rinvio od espulsione dell'allievo od aspirante, i genitori o tutori debbono soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione; per le spese generali il mese cominciato è considerato come mese intero.

Art. 34.

Facilitazioni economiche per meriti personali e per benemerenze di famiglia.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio e col seguente ordine di precedenza saranno concesse le facilitazioni economiche qui sotto specificate:

A) *Mantenimento completamente gratuito.*

E' concesso esclusivamente per merito agli allievi classificati nel primo ventesimo del proprio corso e del proprio Corpo.

Dato lo spirito che informa la concessione, e per la quale si vuole che gli allievi specialmente meritevoli raggiungano il grado di ufficiale senza la benchè minima spesa, rimangono a carico dell'Accademia anche le spese straordinarie e quelle di borsellino, calcolate queste ultime nella cifra massima consentita dal Comando della Regia accademia navale.

B) *Metà mantenimento gratuito.*

E' concesso esclusivamente per merito agli allievi classificati nel secondo ventesimo del proprio Corso e del proprio Corpo; rimangono a carico dell'Accademia anche la metà delle spese straordinarie e la metà delle spese di borsellino calcolate queste ultime nella cifra massima consentita dal Comando della Regia accademia navale

C) *Dispensa dal pagamento dell'intera retta di pensione.*

E' concessa per benemerenza di famiglia agli orfani di guerra, agli orfani dei militari della Regia marina, del Regio esercito, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N., e degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio o per la causa nazionale.

D) *Dispensa dal pagamento delle spese generali.*

E' concessa:

per meriti personali agli allievi decorati al valor militare, civile, di marina ed aeronautico;

per benemerenze di famiglia ai figli di coloro che abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana nati vivi.

E) *Dispensa dal pagamento di metà spese generali.*

E' concessa per benemerenze di famiglia ai figli di coloro che abbiano avuto 5 o 6 figli di nazionalità italiana nati vivi.

E' consentito il cumulo esclusivamente fra i benefici per meriti di studio o personali con quelli di famiglia.

Rimane però stabilito che il cumulo di due dispense, anche se totalizza una somma superiore ad una determinata categoria di spese (retta di pensione oppure spese generali) concorre sino all'annullamento di tale spesa, ma non può in alcun modo costituire un credito in favore dell'allievo.

Tutti i benefici ottenuti per una benemerenza di famiglia si perdono dall'allievo quando ripeta un anno scolastico, salvo il caso in cui ciò siasi verificato per malattia regolarmente constatata e purchè il Consiglio di disciplina della Regia accademia navale, avuto riguardo alle cause che originarono la malattia stessa, esprima parere favorevole alla conservazione del beneficio in parola.

Art. 35.

Trattamento economico agli aspiranti. Fornitura corredo per la nomina ad ufficiale.

Gli allievi della Regia accademia navale, che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con il diritto al trattamento economico dei guardiamarina o sottotenenti. Questo deve però essere accreditato di mese in mese in conto infruttifero all'avente diritto per essere liquidato all'atto dell'uscita dalla Regia accademia navale e impiegato esclusivamente e per intero per il pagamento del corredo da ufficiale le cui fatture dovranno essere esibite da ciascun interessato.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 36.

Campagna d'istruzione.

Gli ufficiali addetti alla Regia accademia navale sono chiamati a costituire, per quanto è possibile, gli Stati maggiori delle navi destinate alla campagna d'istruzione.

Queste navi, se costituite in divisione navale, sono affidate al comando dell'Ammiraglio comandante della Regia accademia navale.

Sulle navi scuola possono imbarcare anche professori civili.

Per deliberare sulle questioni riguardanti la condotta e la disciplina degli allievi imbarcati sulle navi scuola, possono essere convocati sulle navi stesse Consigli di disciplina speciali.

Art. 37.

Regolamento interno.

Le norme particolari per l'applicazione del presente Statuto sono stabilite dal Regolamento interno della Regia accademia navale, approvato con decreto Ministeriale.

CAPO VIII

Disposizioni per il tempo di guerra

Art. 38.

Fermo restando che il periodo d'imbarco per gli aspiranti usciti dalla Regia accademia navale deve essere di almeno 180 giorni per il conseguimento del grado di guardiamarina e di 90 giorni per i gradi di sottotenente del Genio navale o delle Armi navali, durante il tempo di guerra il Ministero della marina ha la facoltà di ridurre alla metà l'imbarco richiesto agli allievi. Pertanto, a parziale modifica del precedente art. 22 con tale disposizione l'imbarco complessivo ri-

chiesto in tempo di guerra è di 270 giorni per gli aspiranti guardiamarina e di 180 giorni per gli aspiranti sottotenenti del Genio navale od Armi navali.

Il Ministro della marina ha altresì facoltà in tempo di guerra di ridurre a metà la permanenza nel grado di aspirante prevista dal ripetuto art. 22.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 18 gennaio 1943-XXI, n. 27.
Soppressione e istituzione di vari posti presso Regie rappresentanze all'estero.

N. 27. R. decreto 18 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono soppressi i seguenti posti: 3° cancelliere a Belgrado; 3° segretario a Belgrado; 1° cancelliere a Patrasso; 1° cancelliere a Bastia; 3° cancelliere a Marsiglia; 4° segretario a Tokio; vice console a Janina; 2° vice console a Barcellona; commissario consolare a Tunisi.

Sono altresì istituiti temporaneamente i seguenti posti: secondo posto di console generale a Ginevra; posto di console generale a Gotenburgo (Svezia); secondo posto di console generale a Marsiglia; secondo posto di 1° segretario a Belgrado; posto di archivista all'estero in Sofia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.
Proroga dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in s.p.e., approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, modificato con Regi decreti 1° febbraio 1940-XVIII, 6 luglio 1940-XVIII, 19 e 25 luglio 1941-XIX, 29 agosto 1941-XIX, e 4 febbraio 1942-XX;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in s.p.e., approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, prorogate con i Regi decreti 6 luglio 1940-XVIII e 29 agosto 1941-XIX, possono essere ulteriormente esercitate fino al 1° agosto 1943-XXI, a favore di quegli ufficiali che non abbiano più la possibilità di seguire i corsi ed i tirocini prescritti dal regolamento stesso, oppure, che per motivi di servizio non abbiano potuto ottenere di seguire i corsi e i tirocini medesimi.

Per l'esercizio delle facoltà di cui al precedente comma sono introdotte nel predetto art. 33 le seguenti varianti:

1) Il primo alinea del paragrafo 1° è così modificato:

« Possono conseguire a domanda o d'ufficio il brevetto D.T. i tenenti di vascello appartenenti ai corsi usciti dalla R. Accademia navale anteriormente al 30 giugno 1938, i quali, entro il 1° agosto 1943, si trovino in una delle condizioni seguenti: ».

2) Il primo e il secondo comma del paragrafo 2° sono modificati rispettivamente come segue:

« Possono conseguire il brevetto T. i tenenti di vascello i quali abbiano disimpegnato lodevolmente..... (il resto identico) ».

« Possono inoltre ottenere la caratteristica t., previo breve tirocinio regolato da norme emanate dal Ministero, i tenenti di vascello i quali non abbiano..... (il resto identico) ».

3) Il paragrafo 3° è modificato come segue:

« Possono conseguire di ufficio il brevetto D.T.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore brevettati D.T. i quali al 1° agosto 1943 abbiano disimpegnato..... (il resto identico) ».

4) Il primo e il secondo comma del paragrafo 7° sono modificati rispettivamente come segue:

« Possono conseguire di ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore in possesso del brevetto E.C. i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro il 1° agosto 1943 un periodo di 18 mesi di servizio..... (il resto identico) ».

« Possono pure conseguire di ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del Corpo delle Armi navali i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro il 1° agosto 1943 un periodo di 18 mesi di servizio..... (il resto identico) ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1943-XXI
Registro n. 2 *Marina, foglio n.* 245.

(541)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 gennaio 1943-XXI.
Mobilitazione civile degli addetti ai servizi della nettezza urbana dei comuni di Casale Monferrato e di Novi Ligure, gestiti rispettivamente dalle ditte Maddalena Gerardo e Lauriola Michele.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Gli addetti ai servizi della nettezza urbana dei comuni di Casale Monferrato e di Novi Ligure, gestiti rispettivamente dalle ditte Maddalena Gerardo e Lauriola Mi-

chele, sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 101. — D'ELIA

(529)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1943-XXI.

Disciplina totalitaria della raccolta, conservazione e distribuzione delle uova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità, per causa derivante dall'attuale stato di guerra, di disciplinare, in forma totalitaria, la raccolta, la conservazione e la distribuzione delle uova;

Decreta:

Art. 1.

Le uova di pollame prodotte nel Regno o provenienti dall'estero, tanto in guscio, quanto sgusciate o ridotte in polvere, sono vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i bisogni dell'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile.

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente comma: le uova destinate alla cova, le uova nazionali destinate al consumo del produttore e quelle direttamente vendute dal produttore ai consumatori dello stesso Comune, nei limiti del fabbisogno familiare di costoro, purchè non si tratti di un Comune capoluogo di Provincia o di altro Comune ammesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'approvvigionamento contingentato.

Art. 2.

Ogni trasporto di uova in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo non potrà essere effettuato che dalle ditte autorizzate a gestire un centro di raccolta o a conservare il prodotto, di cui ai successivi articoli 4 e 7, o dai raccoglitori di cui al predetto art. 4, con destinazione ai centri di raccolta, di conservazione o di consumo in base alla disciplina stabilita dal presente decreto.

Tali trasporti sono legittimati, per le ditte, da una bolletta rilasciata dalla Sezione dell'alimentazione competente per territorio, sulla base degli ordinativi di cui al successivo art. 8, e, per i raccoglitori, dal libretto di carico e di scarico, di cui al comma 4° dell'art. 4.

Il trasferimento del prodotto dai magazzini succursali, di cui al 2° comma del successivo art. 4, con destinazione al centro di raccolta è legittimato da apposita bolletta rilasciata dal titolare del magazzino a favore del centro di raccolta.

I documenti di cui ai precedenti comma debbono essere esibiti ad ogni richiesta dei competenti organi.

E' consentito il trasporto delle uova nazionali destinate alla cova, nonchè di quelle assegnate al consumo familiare del produttore che risieda fuori del Comune di produzione, previo rilascio, in entrambi i casi, di speciale bolletta di accompagnamento della Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

Art. 3.

E' demandato alla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici il compito della organizzazione della raccolta, della conservazione e della distribuzione delle uova di produzione nazionale od importate dall'estero, tanto in guscio quanto sgusciate.

La predetta Federazione svolge tale compito sulla base e nei limiti delle direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

La raccolta delle uova viene effettuata a mezzo di apposite ditte particolarmente attrezzate, riconosciute idonee a gestire un centro di raccolta ed autorizzate dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici, su proposta delle Unioni provinciali fasciste dei commercianti, e con il benestare delle Sezioni provinciali dell'alimentazione. Le ditte autorizzate istituiscono e gestiscono centri di raccolta, presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico, in cui deve essere giornalmente riportato il numero dei pezzi raccolti e di quelli ceduti, risultanti dalle bollette di carico e scarico.

Le ditte autorizzate a gestire centri di raccolta possono servirsi di magazzini succursali presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico, da aggiornare a norma del precedente comma, ed inoltre di un bollettario delle spedizioni.

Le uova pervenute a ciascun centro di raccolta sono marcate con timbro indelebile portante il nome della ditta titolare del centro medesimo.

Ogni raccoglitore incaricato dalle ditte autorizzate è obbligato a tenere un libretto di carico e scarico nel quale deve, partita per partita, registrare il numero dei pezzi raccolti col nome del conferente ed il numero dei pezzi consegnati al centro di raccolta da cui dipende.

Ai singoli raccoglitori viene rilasciata, dall'Unione provinciale fascista dei commercianti, apposita tessera di riconoscimento vistata dalla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

E' vietata la raccolta di uova da parte di ditte che non siano titolari di centri di raccolta regolarmente autorizzate o di coloro che non agiscano in qualità di raccoglitori, in nome e per conto delle ditte predette e che non siano in possesso della tessera di cui al precedente comma.

Art. 5.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo è subordinato alla stipulazione di una convenzione con la Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici, in base alla quale la ditta s'impegna a provvedere alla raccolta di un determinato numero di uova, durante l'intera campagna di produzione, in una determinata zona, previo versamento di una cauzione, proporzionata al numero delle uova oggetto dell'impegno assunto.

Per ciascun uovo in guscio avviato al consumo diretto o alla conservazione, dalla ditta titolare del centro

di raccolta, in più del quantitativo per il quale ha assunto impegno, deve essere previsto nella convenzione predetta, il versamento, da parte della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici, di un premio da erogarsi a fine della campagna di raccolta nella misura proposta dalla Federazione stessa ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La convenzione deve infine prevedere il versamento, da parte delle ditte autorizzate, per ciascun uovo raccolto in meno rispetto al quantitativo oggetto dell'impegno, di una penalità in misura determinata a norma del precedente comma; per l'incameramento delle penalità, la Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici defalca l'importo relativo dalla cauzione prestata dalla ditta autorizzata, a norma del primo comma del presente articolo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di applicare le penalità alle ditte autorizzate o di esentarle dal premio nel caso si verifichi una sensibile differenza non giustificata tra il numero delle uova raccolte e quelle avviate al consumo diretto o alla conservazione in guscio.

In caso di grave inadempienza, la cauzione di cui al primo comma del presente articolo potrà essere incamerata parzialmente o totalmente previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Le cauzioni incamerate e le penalità di cui al precedente articolo, congiuntamente alle quote riconosciute alla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici sulla differenza dei prezzi dalla fase della produzione a quella del consumo ed alle quote a carico delle ditte per le spese inerenti al servizio, affluiscono ad apposita cassa, gestita con separati conti a cura della Federazione predetta, da speciale Comitato, controllato da Collegio sindacale.

Dalla predetta cassa sono attinti i fondi necessari per il pagamento dei premi, per le eventuali compensazioni di prezzi e per le spese del servizio inerente alla disciplina stabilita dal presente decreto.

I componenti del Comitato di cui al precedente comma 1 sono nominati dalla Federazione, previo nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale nomina il presidente ed il delegato governativo. Allo stesso Ministero è riservata la nomina del Collegio sindacale.

Art. 7.

La conservazione delle uova nazionali ed estere è organizzata dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici attraverso le ditte titolari dei centri di raccolta o altre ditte da essa appositamente autorizzate alla conservazione del prodotto, le quali possono avvalersi di impianti di conservazione propri o di terzi.

La concessione della autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata al riconoscimento della idoneità degli impianti di conservazione da concedersi dalla Federazione predetta se gli impianti appartengono ad aziende commerciali, o dalla Federazione nazionale fascista industriali acque gassate, birra, freddo e malto, se appartengono ad aziende industriali.

Art. 8.

Le uova giacenti presso i centri di raccolta o provenienti dall'estero, tanto in guscio quanto sgusciate o ridotte in polvere, sono avviate al consumo o alla conservazione in base a disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e su ordinativi della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici.

Le uova nazionali o di provenienza estera giacenti nelle conserve sia in guscio che sgusciate, sono avviate al consumo con le stesse modalità.

Art. 9.

La immissione al consumo delle uova nazionali od estere, fresche o conservate, in guscio o sgusciate o eventualmente ridotte in polvere, assegnate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvvigionamento della popolazione civile, è regolata dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Le ditte dettaglianti incaricate della vendita al minuto sono scelte dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti e autorizzate dalle Sezioni dell'alimentazione.

Art. 10.

Per ogni atto di vendita delle uova in guscio sino alla fase della immissione al consumo è obbligatoria la selezione del prodotto per accertarne la idoneità al consumo.

Le uova in guscio o sgusciate ritenute non più idonee all'alimentazione diretta sono svincolate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici e previo accertamento tecnico curato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione territorialmente competente, per essere destinate agli impieghi industriali consentiti a norma delle vigenti disposizioni, il ritiro di tali uova è organizzato dalla Federazione predetta.

Art. 11.

E' vietata la riduzione delle uova in polvere e la produzione di liquori e di qualunque altro prodotto alimentare fabbricato impiegando uova, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da concedersi di volta in volta.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, nelle provincie in cui per provvedimento prefettizio i produttori fossero tenuti a conferire una aliquota della loro produzione di uova, questa sarà consegnata ai centri di raccolta di cui al precedente art. 4 direttamente o per il tramite dei raccoglitori delle ditte autorizzate e sarà avviata al consumo o alla conservazione a norma dei precedenti articoli 8 e 9.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(510)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1943-XXI.

Disposizioni per l'approvvigionamento e la distribuzione del fieno e della paglia e per lo scambio di tutti gli altri prodotti e sottoprodotti di uso zootecnico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione del fieno e della paglia di grano, di avena, di segale, di orzo e di riso, per le esigenze delle Forze armate e della popolazione civile, e di disciplinare lo scambio di tutti gli altri prodotti e dei sottoprodotti delle aziende agricole e forestali comunque denominati, destinati o destinabili ad uso zootecnico, non disciplinati da altre norme;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i quantitativi di fieno e di paglia di grano, avena, segale, orzo e riso, prodotti nel Regno od introdotti nel territorio metropolitano, anche in temporanea importazione, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non possono formare oggetto di atti di alienazione.

Sono parimenti vincolati e non possono formare oggetto di atti di alienazione tutti gli altri prodotti e sottoprodotti delle aziende agricole e forestali comunque denominati di comune uso zootecnico, non disciplinati da altre norme.

I quantitativi degli anzidetti prodotti, occorrenti per le normali necessità zootecniche aziendali dei singoli detentori, purchè non precettati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, s'intendono svincolati con la loro graduale utilizzazione.

Art. 2.

Nel caso di vendita o di cessione a qualsiasi titolo delle erbe in piedi o di affitto o subaffitto di appezzamenti di terreno per la produzione di fieno, i relativi contratti devono essere denunciati all'Ufficio provinciale della zootecnia da parte del venditore, del cedente o del locatore o sublocatore entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per i contratti conclusi successivamente alla pubblicazione del presente decreto, la denuncia deve essere fatta entro 15 giorni dalla data dei contratti stessi.

I quantitativi di fieno ricavati dalle erbe in piedi o terreni affittati devono essere denunciati appena prodotti, dal detentore di fieno che è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi sanciti dal presente decreto.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà le Provincie in cui dovranno essere obbligatoriamente conferiti il fieno e la paglia di grano, avena, segale e orzo, fissandone i contingenti da tenere ad esclusiva disposizione del Ministero stesso.

In ciascuna di dette Provincie gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, di concerto con le competenti Organizzazioni sindacali ed economiche, entro il mese di febbraio stabiliranno i quantitativi di fieno e paglia che in ogni Comune dovranno essere conferiti per assicurare la copertura del contingente provinciale di cui al comma precedente, tenendo conto delle condizioni specifiche della produzione e dell'allevamento del bestiame.

Art. 4.

Gli Enti economici della zootecnia e della cerealicoltura, a mezzo dei dipendenti uffici delle Provincie di cui al precedente articolo, in base alla superficie coltivata, alla produzione del fieno, di paglia, di tutte le altre produzioni foraggere complementari ed al numero dei capi di bestiame di ciascuna azienda, compileranno entro il 30 aprile gli elenchi delle aziende obbligate al conferimento del fieno e della paglia di grano, avena, segale e orzo, indicando per ciascuna di esse la rispettiva quota. Tali elenchi dovranno essere trasmessi, per l'approvazione, alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali provvederanno a precettare presso ogni singola azienda i quantitativi di fieno e di paglia che dovranno essere tenuti a disposizione dei competenti Uffici della zootecnia e della cerealicoltura per la consegna che dovrà essere fatta nei giorni e con le modalità che tali Uffici comunicheranno.

Ogni qual volta sarà necessario gli Uffici provinciali della zootecnia e della cerealicoltura, assistiti dalla Sezione provinciale dell'alimentazione, effettueranno sopraluoghi presso le aziende per accertare l'effettiva produzione conseguita, i quantitativi di prodotto esistenti e i fabbisogni zootecnici aziendali.

Art. 5.

Per la paglia di riso gli Uffici provinciali della cerealicoltura provvederanno ad accertare presso le aziende produttrici le disponibilità esuberanti ai fabbisogni aziendali che saranno segnalate alle Sezioni provinciali dell'alimentazione per la precettazione.

Art. 6.

Nelle Provincie per le quali non sia stato fissato il contingente di cui all'art. 3 del presente decreto, gli Uffici della zootecnia e della cerealicoltura accerteranno i quantitativi di fieno e di paglia eccedenti i fabbisogni minimi delle aziende detentrici, che una volta precettati, serviranno a far fronte ai bisogni del consumo locale dei non produttori o insufficientemente produttori.

Art. 7.

I quantitativi di fieno, di paglia eventualmente non precettati ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6 che risultassero esuberanti alle necessità delle aziende, dovranno essere denunciati agli Uffici provinciali della zootecnia e della cerealicoltura, per la precettazione ai sensi del precedente art. 4.

Art. 8.

I detentori di fieno e di paglia sono tenuti a curare la buona conservazione del prodotto vincolato e ne rispondono in qualità di depositari. I detentori di paglia sono altresì tenuti a curarne la abbicatura.

Per la paglia di riso va praticata la conservazione di uso.

E' vietata la dispersione e la distruzione per qualsiasi motivo degli anzidetti prodotti.

Art. 9.

Gli scambi di fieno e di paglia, anche nell'ambito della Provincia, sono regolati dal Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste, su proposta degli Enti economici della zootecnia e della cerealicoltura.

I trasporti degli anzidetti prodotti verranno autorizzati, secondo la competenza, dagli Uffici provinciali della zootecnia e della cerealicoltura, che rilasceranno il relativo documento di accompagnamento vistato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 10.

Sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli Enti economici della zootecnia e della cerealicoltura provvederanno a ritirare a mezzo dei Consorzi agrari ed a mettere a disposizione degli assegnatari i quantitativi degli anzidetti prodotti precettati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7.

I quantitativi di fieno e di paglia approntati ed accantonati per le esigenze delle Forze armate, non potranno essere destinati ad usi civili di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Art. 11.

Le aziende industriali, che utilizzano la paglia per la fabbricazione della cellulosa e della carta, debbono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, segnalare alla competente Federazione nazionale fascista degli industriali della carta i quantitativi loro necessari.

Detta Federazione, controllate le richieste e sentito l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le trasmette nei quindici giorni successivi, pel tramite della Confederazione fascista degli industriali, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le assegnazioni nei limiti delle disponibilità.

Le altre aziende industriali e le aziende commerciali che hanno bisogno di paglia, non per farne commercio nè per usi zootecnici, debbono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, segnalare alle rispettive organizzazioni di categoria il proprio fabbisogno di paglia.

Le organizzazioni, controllate le richieste, entro i quindici giorni successivi, pel tramite delle rispettive Confederazioni, le trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le assegnazioni nei limiti delle disponibilità.

Art. 12.

Le aziende agricole, zootecniche e di trasporto, non produttrici o insufficientemente produttrici, di fieno e paglia, possono far richiesta per usi zootecnici, entro il 31 maggio per il fieno ed entro il 31 luglio per la paglia, ai rispettivi Uffici provinciali della zootecnia e della cerealicoltura competenti per territorio, specificando, oltre il quantitativo di prodotti necessari, il numero e la specie degli animali posseduti.

Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine le ditte che gestiscono esercizi di rivendita di fieno e di paglia possono avanzare richieste per i quantitativi destinati alle necessità del piccolo commercio locale. In relazione alle disponibilità, gli Uffici predetti, controllate le richieste, presenteranno, per l'approvazione alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, apposito piano di reparto.

Art. 13.

Tutti gli altri prodotti e sottoprodotti, di cui al 2° capoverso dell'art. 1, potranno essere scambiati nell'ambito della Provincia con l'obbligo, da parte del produttore cedente, di richiedere il preventivo benestare all'Ufficio provinciale della zootecnia, al quale dovrà essere comunicato il nominativo dell'azienda ricevente ed il quantitativo da cedere.

L'esportazione dalla Provincia è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da richiedere pel tramite dell'Ente economico della zootecnia.

Art. 14.

E' abrogato il decreto Ministeriale 4 maggio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 7 maggio 1942-XX ed ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 15.

Ogni infrazione alle disposizioni contenute nel presente decreto è punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(511)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 10 corr., il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1650, sull'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte alimentare importato da altre Provincie e dai Comuni della penisola Sorrentina per l'approvvigionamento del comune di Napoli.

(532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 febbraio 1943-XXI, Mario Laureati è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno.

(471)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Bari

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 febbraio 1943-XXI, il sen. Umberto Bucci è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Bari.

(472)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	166635	1025 —	Galli Virgilio fu Francesco, dom. a Lessolo (Aosta).	Galli Virgilio fu Francesco, *interdetto sotto la tutela di Galli Giovanni Paolo fu Francesco*, ecc., come contro.
Id.	181728	645 —	Araldo Armando fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre *Rovigoti* Ester Antonietta fu *Luciano*, ved. di Araldo Mario, dom. ad Este (Padova).	Araldo Armando fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre *Rovigati* Ester Antonietta fu *Attilio* ved di Araldo Mario, ecc., come contro
Id.	181729	645 —	Araldo Armando fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre *Rovigoti* Ester Antonietta fu *Luciano*, ved. di Araldo Mario, dom. ad Este (Padova), con usufrutto vitalizio a favore di *Rovigoti* Ester Antonietta fu *Luciano*, ved. di Araldo Mario, dom. ad Este (Padova).	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di *Rovigati* Ester Antonietta fu *Attilio* ved. di Araldo Mario, ecc., come contro.
Id.	116386	22500 —	Andriani *Maria Antonia* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Perrone Rosa fu Giuseppe, dom. a Brindisi.	Andriani *Antonia Maria-Giulia-Carmela* fu Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	116387	7500 —	Come sopra, con usufrutto a Perrone Rosa fu Giuseppe ved. Andriani, dom. a Brindisi.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	124523	260 —	*Guyon* Giannina fu *Marco*, minore sotto la patria potestà della madre Schmidt Ersilia fu Giuseppe, ved. *Guyon*, dom. a Milano.	*Goyon* Giannina fu *Mauro*, minore sotto la patria potestà della madre Schmidt Ersilia fu Giuseppe, ved. *Goyon*, ecc., come contro.
Id.	73180	515 —	Medica *Teresina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cipollina Luigia di Benedetto, dom. a Genova.	Medica *Teresa* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
Id.	73182	185 —	Medica *Teresita* fu Francesco, minore, ecc. come contro.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1902)	40942	2100 —	Comune di Stresa (Novara), con vincolo di erogazione e con usufrutto a Minola *Luigia* fu Luigi, moglie di Tadini Tommaso, dom. a Stresa (Novara).	Come contro, con usufrutto a Minola *Maria Maddalena Margarita-Luigia* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	281385	213,50	Bossi *Luigia* fu Giuseppe-Alberto, moglie di Niccoli Enrico, dom. a Bologna, con vincolo di usufrutto.	Bossi *Luisa* fu Giuseppe-Alberto, ecc., come contro.
Id.	674398	31,50	Bossi *Luigia* fu Giuseppe-Alberto, moglie di Niccoli Enrico fu Angelo, dom. a Milano, con vincolo di usufrutto.	Come sopra.
B. T. 5% (1950) Serie 28ª	130	capitale 10000 —	Bottoli Elio fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Dal Sant Maria fu Giovanni, *ved. Bottoli*, dom. in Vittorio Veneto (Treviso).	Come contro, sotto la patria potestà della madre Dal Sant Maria fu Giovanni, dom. in Vittorio Veneto (Treviso).
Id. Serie 29ª	91	70000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	79	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 4% (1943) Serie Iª	14	capitale 5000 —	Gianella *Enedina*, Claudio e Cornelio fu Tito-Adolfo, minori sotto la patria potestà della madre Alberti Vittoria di Giovanni, ved. Gianella, dom. in Padova.	Gianella *Anedina*, Claudio, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	76567	126 —	Del Soldato *Cristina* di Francesco, moglie di Marchesi Cesare, dom. a Perugia, vincolata per dote della titolare.	Del Soldato *Maria Cristina Antolia* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	122800	1099 —	Ragazzi Augusto, Giovanni, Augusta fu Augusto, minori sotto la patria potestà della madre Gallini *Cattina*, ved. Ragazzi, sotto la tutela di Ciro Castelfranchi, dom. in Finale Emilia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gallini *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	155032	245 —	Ragazzi Augusto fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Gallini *Cattina*, ved. Ragazzi, dom. in Finale Emilia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gallini *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	155035	35 —	Ragazzi Augusto, Augusta e Giovanni fu Augusto, minori sotto la patria potestà della madre Gallini *Cattina*, ved. Ragazzi, dom. in Finale Emilia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gallini *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	202539	294 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	211046	1368,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	249146	297,50	Bodo Orsola fu Luigi, moglie di Giordano *Luigi*, dom. a Pontestura (Alessandria), vincolato per dote.	Come contro, moglie di Giordano *Pietro Luigi Angelo*, ecc., come contro.
Id.	68709	350 —	Temporini *Domenica*, ved. Testa, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria).	Temporini *Maria Domenica*, ecc., come contro.
Id.	69045	245 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	349324	35 —	*Indoco* Rosaria di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Caserta).	*Indaco* Rosaria di Pasquale, ecc. come contro.
Id.	299375	42 —	Chiodi Iolanda fu Francesco nubile, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli (Novara).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro.
P. N. 5% (1915)	38029	50 —	Lupano Angelo fu Luigi, dom. a Ticineto (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Bongiovanni Angela fu *Simeone*, ved. di *Angelo* Lupano, dom. a Cuneo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Bongiovanni Angela fu *Simone*, ved. di *Raffaele Arcangelo detto Angelo* Lupano, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	90499	14 —	*Dal Zero* Alberto fu Vittorio, dom. a Milano.	*Del Zero* Alberto fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	277783	1925 —	*Mentosti* Luigi fu Pietro, dom. a Desana (Vercelli), vincolato	*Mentasti* Luigi fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	67084	350 —	Borsella *Giuseppina* fu Michele-Antonio, ved. di Ciamarra Nicola, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Borsella *Maria Giuseppa* fu Michele-Antonio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	158157	784 —	Ansermin *Anais* fu Alessio, moglie di Baratono Eugenio fu Pietro, dom. in Aosta, ipotecato	Ansermin *Alessandrina-Serafina-Anaisse* fu Alessio, ecc., come contro.
Id.	824949	675,50	Ansermin *Anais* fu Alessio, ved. di Baratono Eugenio, dom. in Ivrea.	Come sopra.
Id.	824950	21 —	Ansermin *Anais* fu Alessio ved. di Baratono Eugenio, dom. in Ivrea, ipotecato.	Come sopra
Id.	824951	42 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	824952	49 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(31)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.